

Trattasi ~~entrambe~~ di fonti di prova di sicura genuinità per il contesto nel quale si sono formate, che non lasciano spazio ad equivoci interpretativi quantomeno sulla consapevolezza degli appellanti su quanto si andava da tempo tramando in danno dei due ragazzi.

MAGNI parla in particolare del destino di Chiara da tempo segnato nel progetto omicidiario del gruppo "io sapevo tutto sin dall'inizio...che dovevano fare qualcosa alla Chiara...so che volevano farla fuori...c'era in ballo qualcosa quella sera...poi quando sono scomparsi ho capito..è che non se ne poteva parlare neanche tra noi".

Rileva al riguardo la sentenza che se MAGNI, minorenni e personaggio marginale, era a conoscenza del progetto omicida, deve ritenersi che i componenti "storici" del gruppo LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO – ai quali non solo i chiamanti in correità ma anche diversi testi frequentatori occasionali del gruppo attribuiscono un ruolo di primo piano - fossero al corrente che la serata, si sarebbe conclusa con l'eliminazione fisica dei due ragazzi.

In tal senso depone anche la pretestuosità delle loro comuni versioni difensive, secondo le quali essi non avrebbero saputo, né prima né dopo l'omicidio, che VOLPE e MACCIONE avessero ucciso i due ragazzi, con la significativa omissione di qualunque riferimento a SAPONE, che pure ha ammesso di essersi trovato nelle circostanze sul luogo del massacro, ma di nulla sapere perché dormiva nella macchina del VOLPE, pretendendo di sostenere di non aver mai sospettato l'esistenza di una relazione tra la scomparsa dei due ragazzi e l'allontanamento dal pub quasi contestualmente agli stessi di VOLPE, SAPONE, MACCIONE, mentre un membro di secondo piano nella setta come MAGNI o testimoni come DEL FIOLE e TOLLIS Michele ebbero a collegare sin dall'inizio la sparizione del più giovane e dell'unica ragazza del gruppo, agli "amici" dagli stessi frequentati.

A tali argomenti si aggiunge il dato del mantenimento stabile ed ininterrotto dei rapporti tra i membri della setta per molti anni fino all'omicidio PEZZOTTA, come risulta dalle testimonianze LOMAZZI, PAVONCELLI, MONACO, nonché dalle acquisite intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che dagli sms inviati da ZAMPOLLO al VOLPE il giorno prima dell'omicidio (per domani tutto ok?).

Né gli imputati hanno dato una spiegazione plausibile alle gravissime accuse loro rivolte dai chiamanti in correità, tali non potendo ritenersi l'accento di ZAMPOLLO e SAPONE alla gelosia di VOLPE per il feeling creatosi tra ciascuno di loro e la BALLARIN(!).

Nel valutare l'attendibilità delle chiamate in correità, convergenti in ordine alla consapevole partecipazione di costoro alle riunioni nel corso delle quali venne ideato e pianificato il duplice omicidio, non può neppure essere trascurata la considerazione dei riferimenti fatti da alcuni testi - che ebbero ad allontanarsi dal gruppo prima che degenerasse in setta - ad episodi sicuramente isolati, ma estremamente inquietanti e significativi dell'inserimento organico degli stessi, all'epoca, in un gruppo, le cui caratteristiche di omertà, rigido senso di appartenenza, utilizzo della violenza a fini prevaricatori ed adesione incondizionata, per quanto approssimativa, al culto di Satana, escludono che chi ne fosse entrato a far parte potesse ignorarne i piani soprattutto se riguardanti l'aberrante soppressione a scopo punitivo-dimostrativo-rituale di suoi membri ad opera di altri: è MONTEROSSO tra quelli che ridono a fronte della brutale aggressione subita dalla teste SAGGIORO ad opera di OZZY-LEONI e quello che spiega al neofita GUERRIERI "Questa è una setta e da qui non si può uscire tranne che da morti", mentre ZAMPOLLO aggiungeva "Se uno tradisce, può passare un anno, 10, 20, ma noi ci saremo e gliela faremo pagare"; è ZAMPOLLO che viene riconosciuto dalla teste FERRA tra il gruppo di "amici" visti ridere al funerale di BONTADE; sono entrambi che insieme agli altri del gruppo, bloccano fisicamente il teste STRANIERI per marchiargli sul polso una croce

rovesciata con una lametta da barba arroventata e spengono le sigarette sul braccio del teste BERNUZZI dopo che lo stesso, avendo manifestato l'intenzione di allontanarsi dal gruppo era stato morso a sangue da LEONI in pieno giorno, ripetendo la frase "che sbaglia paga, chi tradisce muore"; entrambi parlano la sera dell'omicidio con il padre di Fabio senza dirgli che lo stesso si era da poco allontanato dal locale insieme a MACCIONE, VOLPE e SAPONE, successivamente partecipano alle visite a casa TOLLIS proponendo la tesi improbabile della fuga sentimentale dei due ragazzi uccisi ed avallando la falsa spiegazione della ferita al polso di MACCIONE, come riferiscono non solo i chiamanti in correità ma anche il teste DEL FIOLE, anche se ZAMPOLLO sarà poco dopo impossibilitato a proseguire nel depistaggio per il grave intervento chirurgico subito; ed entrambi fanno parte del gruppo che nell'autunno 1998 spingono contro il muro il padre di Fabio, recatosi ancora al Midnight alla ricerca disperata di notizie del figlio dopo una trasmissione televisiva che se ne era occupata, ingiungendogli per bocca del LEONI di lasciarli in pace; entrambi sono autori e destinatari delle telefonate intercettate dopo l'arresto di VOLPE e successivamente di SAPONE, correttamente valutate in senso accusatorio nel contesto delle altre risultanze.

Entrambi infine, come LEONI - arrivato a dire alla madre di Chiara dopo la sua sparizione, che lei stava bene - osservano la consegna di assoluto silenzio impartita dagli esecutori materiali dell'eccidio, al punto di rifiutare di rispondere agli inquirenti dopo essere stati arrestati, per tutto il corso delle indagini preliminari, tenendo una condotta processuale ben poco compatibile con quella di un ragazzo incensurato e dalla vita apparentemente normale, che venga accusato ingiustamente dell'aberrante e feroce omicidio, risalente a diversi anni prima, in danno di altri due ragazzi all'epoca assiduamente frequentati, i cui corpi erano stati fatti sparire in una fossa all'uopo scavata, nel contesto di una setta satanica; ancora più sorprendente ed indicativo della persistente adesione ad un oscuro vincolo di omertà è il fatto che MONTEROSSO e ZAMPOLLO, i quali nelle sciagurate vicende hanno svolto un ruolo sicuramente gregario ed adesivo di altrui iniziative non si fossero avvalsi di alcuno dei rimedi di libertà previsti dalla legge, per ottenere il riconoscimento della loro innocenza, da essi solo proclamata, e che neppure in questo grado di giudizio, a fronte della gravità dei fatti agli stessi addebitati, essi si siano limitati a depositare uno scritto ciascuno, nel quale ricalcano, anche nel lessico, gli argomenti di censura motivazionale rivolti alla sentenza dai loro Difensori, senza apportare alcun contributo alla ricostruzione delle sciagurate vicende in esame; né alcun contributo è ravvisabile nelle dichiarazioni spontanee fatte prima del deposito di tali scritti da LEONI, il quale dalla sua posizione di leader carismatico, come il SAPONE aveva percorso tutti i gradi del riesame, ma a differenza di quest'ultimo, astenutosi in questo grado da dichiarazioni, si è limitato a ribadire di essere stato ingiustamente condannato per il suo modo anticonformista di vestirsi e per i suoi interessi musicali.

Né infine può dirsi inficiata da aprioristico convincimento colpevolista la valutazione operata dalla Corte di primo grado nel ritenere prive di decisivo rilievo le confidenze fatte dal MACCIONE ai compagni di cella BUCCI e LETTIERI, oggetto di intercettazione ambientale, ove lo stesso, sollecitato dalle domande di costoro sembrerebbe negare il coinvolgimento e persino la consapevolezza del MONTEROSSO e del lo ZAMPOLLO, trattandosi di dichiarazioni rese prima dell'inizio della collaborazione del MACCIONE, inquinata dai sospetti espressamente manifestati da quest'ultimo circa la presenza nella cella di microspie e contraddetta da altre dichiarazioni, anch'esse oggetto di intercettazione ambientale di segno opposto.

Quanto alle mancate risposte, di cui si chiede conto in questa sede da parte della Difesa LEONI, al quesito su cosa avesse fatto il gruppo di così grave da ricorrere all'omicidio di due dei suoi membri per assicurare la sua sopravvivenza, una risposta viene dalle causali indicate, in termini pienamente compatibili e complementari, per quanto già si è detto, nelle tre chiamate in correità, vale a dire il dato acclarato dell'allontanamento di Chiara e delle incertezze dimostrate da Fabio nella "prova" del primo attentato alla vita di costei, e della conseguente inaffidabilità degli stessi per il rischio che potessero comunicare ad altri che "c'era di mezzo una setta" come riferito anche dal GUERRIERI unitamente ai moventi "esoterici" da lui appresi dai membri storici della setta; sussisteva inoltre la concorrente finalità verificare il livello di adesione e resistenza al male raggiunto dai membri della setta nonché la capacità dei capi di influenzare gli adepti trasformando in vittime sacrificali gli elementi più deboli, e la finalità di assicurare la compattezza interna del gruppo in un inscindibile legame di omertà e di paura, derivante dalla consapevolezza di tutti i membri di aver partecipato alla congiura ordita per eliminare due di loro dimostratisi inadeguati, elevando nel contempo il livello dei rituali satanici praticati dal gruppo, attraverso il sacrificio umano.

Quanto al rilievo della contraddittorietà dell'assunto relativo all'allontanamento dal gruppo di Chiara, la quale spontaneamente la sera dell'Aquatica si sarebbe unita agli amici "bidonando" il suo corteggiatore MARVULLI con una scusa improbabile per disdire l'impegno con lui in precedenza preso, ogni perplessità può essere superato con il richiamo alle dichiarazioni della madre della stessa, che confermano al riguardo le convergenti chiamate in correità; quanto al rilievo che numerose erano state le defezioni dal gruppo verificatesi senza alcuna conseguenza, va ricordato che secondo le concordi dichiarazioni dei chiamanti in correità con l'entrata del VOLPE il gruppo si chiude all'esterno, nessuno più entra od esce, LATTANZIO si allontana subito dopo essere stato avvertito da MACCIONE dell'imminente salto di qualità della setta, impressionato dai riti che vi celebravano, psicologicamente distrutto, avendo assistito ai trattamenti subiti da chi tentava di allontanarsi, sentendosi costantemente in pericolo per la frequente presenza di SAPONE con altri vicino alla sua abitazione; egli riferisce anche il crudele trattamento punitivo, già annotato in tempi non sospetti dal padre di Fabio nelle sue agende, subito da BERNUZZI, morsicato senza preavviso ad un braccio a sangue dal LEONI, che incontrandolo digrignava i denti ringhiando; altrettanto può dirsi per la SAGGIORO, che pur essendo uscita sin dal 1996, aveva subito la violenta aggressione fisica da lei riferita in dibattimento ed anch'essa riportata nei diari di Michele TOLLIS; il teste STRANIERI ha riferito del marchio satanico che gli è stato inciso sul polso con una lametta arroventata; anche per GUERRIERI e MAGNI si pensò alla soppressione per prevenire il pericolo che gli stessi potessero rivelare qualcosa degli inconfessabili segreti della setta, dopo il loro allontanamento.

Quanto all'asserita incongruità del fatto che i tre concorrenti morali, pur non essendo vincolati da problemi di orario e controlli familiari a differenza di alcuni di coloro che ebbero a scavare la fossa in orario notturno, la risposta è plausibilmente fornita dal GUERRIERI, nel senso che tutti gli addetti allo scavo abitavano nelle vicinanze, ad eccezione di lui, che non riusciva mai a sottrarsi alle imposizioni dei membri di spicco della setta e che ebbe a dormire a casa di BONTADE; la spiegazione trova indiretta conferma anche nel fatto, riferito dallo stesso LEONI, che lui, all'epoca, era senza auto perché gli era stata rubata e per questo usava il motorino di Chiara.

Priva di fondamento infine è la censura della Difesa LEONI di errata valutazione dell'alibi dallo stesso fornito per il primo pomeriggio del sabato 17/1/8, quando egli sarebbe stato ininterrottamente al lavoro fino alle ore 20 e non avrebbe potuto trovarsi alla fiera di Senigallia a tramare l'omicidio dei due ragazzi, per disattendere il

quale sarebbe stato dato maggior credito ad un teste inaffidabile, in quanto licenziato per gravi violazioni disciplinari, rispetto a testi qualificati per le funzioni direttive svolte, lamentando che, per superare tali obiezioni la Corte di primo grado abbia ritenuto irrilevante tale presenza.

Trattasi di alibi non inattuabile perché le circostanze oggettive riferite dal teste LEPORE circa le caratteristiche ed i sistemi di controllo della METRO di Cesano Boscone (area di mq.6.500, una decina di porte sempre spalancate per il continuo afflusso di clienti e personale, l'orario del caporeparto addetto al controllo non copre l'intera giornata lavorativa) non possono essere considerate inattendibili per il solo fatto che il teste sia stato licenziato per motivi disciplinari, in quanto non smentite da altre fonti, e fanno ritenere praticabile l'allontanamento di un dipendente durante l'orario di lavoro, mentre la circostanza riferita dalla teste MERCATELLI, nel senso che non risultano segnalazioni di casi di timbratura delegata a terzi per eludere gli orari di lavoro in tale sede, non esclude che ciò possa essersi verificato.

Resta il dato processuale della incontrovertibile convergenza delle tre chiamate in correità, alle quali, come fa notare uno dei Difensori del LEONI riconoscendo l'inspiegabilità di tale convergenza, deve aggiungersi la dichiarazione del MAGNI, circa la presenza del medesimo nel primo pomeriggio alla riunione nella quale venne comunicato che la buca era completata e, secondo il programma concordato si poteva procedere; presenza non smentita neppure dalla timbratura del cartellino in dotazione, di cui alla produzione difensiva, considerata la piena compatibilità di un allontanamento durante la pausa pranzo, desumibile dalle distanze di percorrenza (annotaz. Di PG prodotta dal PM e confermata dal teste m.llo CC MARCOLLI); nonché da quanto riferito dalla teste ANTONINI, nel senso che il LEONI ebbe a prelevare lo scooter di Chiara, come era solito fare senza chiedere nulla a nessuno disponendo delle chiavi e dei documenti, verso le 13,30-14, con il quale ebbe modo di allontanarsi alle ore 13,19 dalla METRO e farvi ritorno, dopo essere passato per Corsico, per timbrare il cartellino alle 13,50.

Va comunque condivisa la valutazione di irrilevanza della presenza alla fiera di Senigallia, anche del LEONI, del quale risulta aliunde provata la partecipazione alla fase precedente ideativa e progettuale del duplice omicidio, a quella contestuale di agevolazione e copertura presso il Midnight, a quella successiva di sviamento delle indagini. Risulta altresì provato il contributo materiale del LEONI nella fase organizzativa, in quanto la dichiarazione di MACCIONE, nel senso che egli quello stesso pomeriggio si sarebbe recato a casa di Chiara per favorirne l'uscita e condurla alla fiera di Senigallia, trova riscontro sia nella dichiarazione di VOLPE, al quale sembra di ricordare che Chiara fosse stata accompagnata proprio da LEONI, sia nella deposizione della teste Antonini circa l'uscita da casa della figlia verso le ore 16.

Va pertanto condivisa la conclusione, cui perviene la Corte di primo grado, nel senso che il concorso riferibile a LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO segna tutti i momenti cruciali dell'iter criminoso, dalla lunga fase ideativa ed organizzativa, fino alla fase successiva volta ad eludere all'esterno le indagini e ad imporre l'omertà all'interno; i tre hanno condiviso con gli altri l'iniziale progetto e la successiva pianificazione, si sono adoperati perchè le vittime cadessero nella trappola mortale da tutti preparata, hanno condiviso con VOLPE, SAPONE e MACCIONE le ore immediatamente precedenti la consumazione dell'omicidio e poi la giornata seguente, allorquando la pianificata opera di depistaggio prendeva avvio protraendosi per oltre 6 anni.

L'incontrovertibile natura di gruppo del delitto esclude che la presenza "silente" dei concorrenti morali in tali fasi possa essere riduttivamente qualificata come mera connivenza non punibile, comportando la configurabilità di un contributo

determinante alla realizzazione del progetto concordato non solo sotto il profilo del rafforzamento psichico degli autori materiali per la copertura preventivamente assicurata alla loro condotta, ma anche fattuale, perché sarebbe bastato a prevenire il tragico epilogo della macchinazione che qualcuno dei concorrenti morali avesse segnalato quanto stava accadendo.

L'appello nell'interesse del SAPONE, si fonda - oltre che sull'assunto indimostrato che la chiamata in correità sarebbe stata determinata dalla gelosia del VOLPE nei confronti dello stesso per la BALLARIN, smentita dal protrato tentativo di questi di tenere fuori da ogni responsabilità l'amico venuto in suo aiuto la sera dell'omicidio di Mariangela, mentre gli altri due chiamanti si sarebbero allineati alle verità richieste dalla Pubblica Accusa con domande suggestive - sulle sconcertanti dichiarazioni dello stesso SAPONE, nel senso che la sera del massacro di Fabio e Chiara dormiva nell'auto del VOLPE, per cui non sarebbe in grado di ricordare cosa fosse successo; dichiarazioni che non solo sono contraddette dalla precisione con la quale egli seppe descrivere ai Carabinieri, nel verbale richiamato nel corso dell'interrogatorio reso al PM, i particolari di quella notte, peraltro riportando il falso alibi preventivamente concordato con i complici, ma che nella loro assoluta pretestuosità possono considerarsi sostanzialmente ammissive della sua partecipazione al delitto; partecipazione che in presenza dei numerosi elementi di riscontro, a cominciare dal rinvenimento del pugnale spezzato di cui si era vantato nel raccontare la violenza usata nel colpire Chiara, non può ritenersi contraddetta dal fatto che siano stati rinvenuti nella fossa solo quattro guanti di lattice e non sei.

#### Capo P

Passando all'esame dei motivi di appello concernenti il fatto, cronologicamente di pochi mesi successivo e strettamente connesso sotto il profilo causale dell'induzione al suicidio, deve rilevarsi che, a fronte dell'articolata motivazione con la quale la sentenza indica gli elementi idonei a confermare l'attendibilità della chiamata in correità del VOLPE anche su tale episodio - episodio che, non essendo stato oggetto dell'incidente probatorio, è stato dallo stesso riferito in sede di esame dibattimentale nel contraddittorio delle parti - in ragione dei numerosi, precisi ed individualizzanti riscontri provenienti dalle dichiarazioni degli altri chiamanti in correità, dalle testimonianze, dai rilievi tecnici e dai dati logici desumibili dalla versione ancora una volta parzialmente ammissiva del SAPONE, la Difesa di quest'ultimo si è limitata a proporre l'ipotesi alternativa che si sarebbe trattato di un comune tragico incidente stradale causato dall'assunzione di droga, .

Al riguardo è sufficiente richiamare le convergenti dichiarazioni, provenienti dei chiamanti in correità circa il clima di odio creatosi nei confronti del BONTADE per il suo "tradimento" con espliciti propositi di ritorsione espressi da SAPONE, le umiliazioni, il martellamento psicologico e lo sfruttamento economico dallo stesso subito da parte dei soggetti dominanti nella setta soprattutto VOLPE e SAPONE, che gli continuavano a ricordare minacciosamente la sua mancanza di coraggio, la sua indegnità ed il suo tradimento, anebbiandogli contemporaneamente la mente con la somministrazione a sua insaputa di sostanze allucinogene miscelate a sostanze alcoliche, sino a renderlo in certi momenti "una larva" secondo la definizione della teste LOMAZZI, l'esplicito invito minaccioso rivoltogli, l'agghiacciante frase attribuita a ZAMPOLLO con riferimento alla morte del BONTADE "finalmente una cosa fatta bene", dallo stesso mai smentita; le deposizioni dei testi - che non possono essere liquidate come inattendibili in base al generico assunto che si tratterebbe di rielaborazioni successive condizionate da campagne di stampa - circa la prudenza persino eccessiva del BONTADE, neopatentato, nella guida, il suo stato di

abbattimento psicologico e di paura nei mesi precedenti la morte riferito dai familiari, che hanno confermato anche l'ammancio di rilevanti somme di denaro constatato dopo "l'incidente", la presenza di VOLPE e SAPONE, da quest'ultimo non negata, delle ultime ore di vita del ragazzo, le risate durante il funerale da parte degli "amici", la inquietante frase riportata nel diario di Mariangela sull'episodio, sono tutti elementi che forniscono un adeguato riscontro individualizzante alla chiamata in correità del VOLPE a carico del SAPONE e che consentono di ritenere la sussistenza degli estremi del reato contestato.

#### Capi A-B-C-D

Anche per i motivi d'appello in punto responsabilità e qualificazione giuridica svolti nell'interesse del SAPONE e della BALLARIN per l'omicidio di Golasecca va rilevato che nessun argomento logico o dato probatorio ivi contenuto può compromettere la ricostruzione operata nella sentenza impugnata con piena aderenza alle acquisite risultanze processuali ed esaustiva motivazione, al richiamo della quale ci si potrebbe limitare in questa sede considerando la totale inconsistenza della ricostruzione alternativa prospettata dalla Difesa in termini di tentata rapina finita tragicamente posta in essere dal VOLPE, con la rappresentazione della incontrovertibile presenza dei suddetti sulla scena del delitto, come di due spettatori, vicinissimi tra loro ma che non si vedono e non si sentono, terrorizzati dal delirio omicida di questi e pertanto incapaci di assumere utili iniziative; ricostruzione alternativa illogica, inverosimile, in alcuni punti essenziali neppure corrispondente alle inattendibili versioni degli imputati e comunque smentita in atti.

Secondo tale ricostruzione la sera del 24/1/2004 VOLPE avrebbe convocato Mariangela con una scusa, per continuare ad estorcerle denaro, come era solito fare anche dopo l'interruzione della loro relazione sentimentale, in quanto lo stato di tossicodipendenza suo e della BALLARIN aveva azzerato le loro risorse economiche e la rapina nei confronti degli spacciatori marocchini aveva prodotto solo l'impossessamento di cocaina; accoglieva Mariangela impugnando il revolver e quando lei, esasperata di fronte all'ennesima pretesa di denaro si sarebbe ribellata con un gesto di inaspettata reazione, l'avrebbe colpita; la BALLARIN non era presente e, sopraggiunta, crede, toccandola, che Mariangela sia morta, quindi viene condotta dal VOLPE nella serra a scavare la buca, ove si sarebbe trattenuta non sa per quanto tempo essendo imbottita di droga e Tavor, senza accorgersi dell'arrivo allo chalet di SAPONE – fatto oggettivamente accertato ed incontroverso; quindi, andato via SAPONE, avrebbe aiutato VOLPE a trasportare il corpo, apparentemente senza vita, nella serra, caricandolo sulla carriola e poi trascinandolo sino alla buca; poi, sempre seguendo gli ordini di VOLPE, che ad un certo punto avrebbe colpito a badilate il viso di Mariangela imprecaando contro di lei perché aveva aderito alla sua richiesta di raggiungerlo, la BALLARIN puliva i locali e si metteva alla guida dell'auto di Mariangela per portarla ai canali; non aveva chiamato soccorsi perché terrorizzata, avendo sperimentato, dopo aver visto lo sparo ricevuto in viso da Mariangela, cosa significava non ubbidire al VOLPE, che aveva anche sparato in direzione dell'auto da lei occupata, desistendo solo al pensiero di non essere in grado da solo di disfarsi dell'auto di Mariangela. Anche SAPONE, giunto allo chalet pensando che la richiesta di aiuto del VOLPE fosse connessa al suo uso eccessivo di droga, dopo aver appreso da questi di aver sparato a Mariangela e vedendo a terra il "fagotto nero" coperto da una tenda sotto la quale si trovava il corpo della stessa apparentemente senza vita, non avrebbe chiamato i soccorsi né avvisato le Forze dell'Ordine, perché terrorizzato dall'atteggiamento minaccioso del VOLPE, che

lo avrebbe accolto impugnando un fucile, col quale avrebbe sparato in alto più volte, e avrebbe solo voluto andarsene via.

Tale ricostruzione, volta a suffragare le richieste subordinate di riqualificazione giuridica in termini di omicidio colposo e di favoreggiamento delle imputazioni di omicidio ed occultamento di cadavere, nonché ad escludere l'aggravante della premeditazione e qualunque collegamento del fatto con le finalità della setta, oltre che a rendere credibile la versione concordemente proposta a reciproca copertura dal SAPONE e dalla BALLARIN nel senso che quella notte non si sarebbero incontrati pur essendo entrambi contemporaneamente presenti per almeno un'ora e mezza al piano terra e nell'area dello chalet, non solo presenta numerosi elementi di illogicità, ma è smentita dalle stesse dichiarazioni di quest'ultima che non ha mai parlato di minacce o richieste di denaro quando, nei primi interrogatori aveva sostenuto di aver udito il diverbio tra VOLPE e Mariangela che precedeva il colpo di pistola, né ha mai parlato del protratto inverosimile intervallo di tempo – corrispondente all'ora e mezza di presenza del SAPONE nello chalet – durante il quale lei sarebbe stata relegata non si sa per quale ragione nella serra a scavare la buca, avendo invece sempre descritto senza soluzione di continuità la sequenza degli accadimenti successivi allo sparo: lei portava la carriola, col VOLPE caricavano il corpo di Mariangela e lo trasportavano alla serra ove lo seppellivano sommariamente. La BALLARIN descrive inoltre un VOLPE sconvolto "nel panico", dopo aver colpito Mariangela, incapace di organizzare freddamente il da farsi, e non ha mai negato quanto riferito dal VOLPE nel senso che lei stessa avrebbe visto dei movimenti del corpo semisepolto di Mariangela o del vapore acqueo come se respirasse, anche se ha cercato di ridimensionare tali dichiarazioni asserendo di aver creduto fossero delle allucinazioni: precisazione quest'ultima che non consente certo di aderire alla richiesta della Difesa di derubricazione del contestato concorso in omicidio nell'ipotesi colposa.

La BALLARIN neppure nel corso del suo esame dibattimentale ha accennato a minacce o richieste di denaro da parte del VOLPE a Mariangela da lei percepite mentre sorseggiavano insieme lo spumante prima del colpo di pistola; mentre, contrariamente all'assunto della Difesa appellante, i genitori di Mariangela hanno negato che vi fossero state da parte della figlia corresponsioni di denaro al VOLPE, a partire dall'estate precedente quando la stessa aveva definitivamente interrotto ogni rapporto col VOLPE in coincidenza dell'inizio della convivenza di questi con la BALLARIN, rispedendogli anche il pitone da lui a suo tempo avuto in regalo, ed aveva rivolto altrove i suoi interessi lavorativi e sentimentali.

Né risponde alla realtà processuale il fatto che il foro rilevato sul tetto dell'auto di Mariangela fosse stato determinato da un colpo di pistola, trattandosi del segno lasciato dalla caduta del rastrello, rinvenuto spezzato nella stessa auto, come da accertamento tecnico in atti.

Si rinvia all'ampia motivazione svolta in sentenza per dar conto dell'inattendibilità della concordata versione di reciproca copertura degli imputati, con riferimento soprattutto al tenore delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intrattenute dai due con i familiari ed alla deposizione della convivente del SAPONE, alla quale questi, al suo ritorno a casa, aveva detto di aver visto anche la BALLARIN; del tutto incredibile è poi la tesi pervicacemente sostenuta da quest'ultima di non essersi resa conto della presenza del SAPONE, che a sua volta ha negato di averla vista – evidentemente nell'intento di screditare le dichiarazioni accusatorie del VOLPE, intento esplicitato nelle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale – nonostante questi fosse giunto nel silenzio della notte con il suo furgone allo chalet dopo due telefonate del VOLPE e si fosse trattenuto, a pochi metri di distanza dalla

serra, ove si sarebbe trovata la BALLARIN, per oltre un'ora e mezza; né tale tesi può trovare giustificazione nelle condizioni psicofisiche della BALLARIN, che è stata in grado di raccontare fin nei dettagli la sequenza degli accadimenti, e che già la sera del suo ricovero veniva dimessa in perfette condizioni, come risulta in atti.

Decisivi per contro per affermare la responsabilità degli imputati sono, per quanto riguarda quest'ultima le sue stesse dichiarazioni aventi costantemente, nonostante la varietà di versioni, natura confessoria, costituendo nel contesto delle altre risultanze processuali, pieno riscontro alla chiamata in correità del VOLPE, ad iniziare dalle frasi da lei rivolte alla madre del VOLPE a poche ore dall'omicidio; e, per quanto riguarda il SAPONE, il dato oggettivo emerso dagli accertamenti biologici e dattiloscopici - tracce ematiche non visibile a occhio nudo della PEZZOTTA riscontrate sul giubbotto sequestrato in occasione del suo arresto e sue impronte digitali sul sacchetto contenente gli effetti personali della vittima destinate ad essere affondate nel canale con la sua auto - dato di per sé sufficiente a provare la presenza del SAPONE nello chalet la notte dell'omicidio ed il suo contatto fisico con la vittima nei termini indicati dal chiamante in correità.

### **Il trattamento sanzionatorio**

L'appello del PM, volto ad ottenere l'esclusione delle attenuanti generiche concesse ai tre concorrenti morali, merita accoglimento solo nei confronti del LEONI in ragione del ruolo di indiscusso leader carismatico, attribuitogli da numerose fonti all'interno della setta, non anche nei confronti di MONTEROSSO e ZAMPOLLO esclusivamente per il motivo che non può essere equiparata la posizione di chi determina altri da una posizione di supremazia con atteggiamenti prevaricatori e di gratuita crudeltà, rispetto a chi appoggia e rafforza con la sua presenza l'instaurazione del clima di paura diffusa, di soggezione, di indifferenza alla violenza fisica e psicologica praticata nella setta in danno dei soggetti più giovani e fragili del gruppo, e l'esecuzione dei crimini in tale contesto maturati.

Le acquisite risultanze, per vero, non consentono di ravvisare alcun dato di valutazione positiva, idoneo a giustificare il riconoscimento di tali attenuanti, tenuto conto della incommensurabile gravità dei fatti, della notevole intensità del dolo, dell'abnormità dei motivi a delinquere, della rilevante capacità criminale, della condotta precedente, contemporanea e susseguente ai delitti, connotata da estrema freddezza e determinazione, da assoluta indifferenza prima ancora che morale, emotiva, di fronte all'altrui dolore, nel perseguire con deliberata strategia, la realizzazione del delitto perfetto con il massacro, pianificato accuratamente anche nella fase di depistaggio, di due giovani da tempo appartenenti al loro gruppo, dopo l'insuccesso dei due tentativi di omicidio di poco precedenti.

Non diversa la valutazione del comportamento processuale, connotato dall'assenza di qualunque forma di apertura alla verità e resipiscenza, anche nel presente grado di giudizio avendo tutti negato l'evidenza con la reiterazione delle indicazioni mistificatorie già proposte ai genitori delle vittime.

Nessun rilievo per contro può assumere il dato, valorizzato in termini positivi dalla Corte di primo grado, della mancata partecipazione alla materiale esecuzione del duplice efferato omicidio ovvero allo scavo della fossa, dato denotante anzi una maggior spregiudicatezza e capacità dei concorrenti morali di indurre altri o di

rafforzarne la determinazione ad esporsi ai rischi ed all'impegno non solo fisico e di tempo richiesto da tali operazioni, anche per preconstituirsì un alibi reciproco, facendo pubblicamente notare la loro presenza al pub durante il massacro; mentre il contributo morale fornito ai tre esecutori materiali, condividendo con gli stessi e con le vittime le ore immediatamente precedenti gli omicidi, nonché assicurando una copertura durante l'esecuzione e garantendo il successivo sostegno connesso alla programmata ed effettivamente attuata opera di depistaggio viene condivisibilmente riconosciuto dalla stessa sentenza essere stato della "massima rilevanza eziologica".

Per LEONI, come per ZAMPOLLO va inoltre considerato il ruolo fattivo dai medesimi svolto, avvalendosi del particolare rapporto di "amicizia" secondo la programmata organizzazione dell'eccidio, nel condurre le due vittime predestinate al luogo di incontro con coloro che erano stati incaricati della loro soppressione, avvenuta dopo poche ore, il primo andando a prendere a casa Chiara, il secondo Fabio, nei confronti del quale svolgeva anche opera di convincimento, come testimoniato dai genitori, a riscontro delle convergenti chiamate in correità.

La valutazione negativa con riferimento a tutti i parametri previsti dall'art.133 cp impone l'adozione del criterio di equivalenza, nel riconoscimento a ZAMPOLLO e MONTEROSSO delle attenuanti generiche esclusivamente per il ruolo gregario, ma tutt'altro che insignificante, dagli stessi svolto nelle circostanze dei delitti e nell'ambito del gruppo; mentre, il diverso apporto contributivo addebitabile al primo, per la conduzione di Fabio sul luogo di incontro del gruppo ove avrebbe avuto inizio l'esecuzione del piano delittuoso, e la posizione più defilata del secondo processualmente emersa nelle vicende del gruppo e nelle circostanze, essendo egli giunto al pub in tarda serata, poco prima dell'allontanamento delle due vittime e dei loro assassini, impone di differenziare la determinazione della pena base.

Quanto alle richieste difensive vanno disattese quelle concernenti l'esclusione per i concorrenti morali delle contestate aggravanti e l'assoluzione dal reato di soppressione di cadavere, considerato che l'accertata ideazione e progettazione dell'assurda e crudele uccisione dei due ragazzi con le modalità di un sacrificio umano e di un delitto perfetto, prevedeva anche la sottrazione dei cadaveri ad ogni ricerca, perdurata per anni sino alla confessione del VOLPE, presentando le connotazioni della premeditazione e dell'efferatezza, ed è addebitabile a tutti, in particolare ai membri "storici" della setta, in quanto pianificata nel corso di numerose riunioni, senza la manifestazione di dissenso alcuno.

Tra le ragioni per le quali non può essere riconosciuta la diminuzione del rito abbreviato a favore di ZAMPOLLO, indicate nella sentenza impugnata, assolutamente ostativa è la considerazione dell'assoluta inutilità ed impraticabilità dell'accertamento tecnico sull'idoneità della condotta contestata al capo N, al quale era stata subordinata la richiesta del rito speciale.

Priva di fondamento è anche la richiesta di riconoscimento di infermità mentale per il LEONI il cui percorso esistenziale, quale è processualmente emerso, non ha evidenziato stati di alterazione psichica apprezzabili in termini di vizio parziale o totale di mente, non desumibile neppure, come dedotto dalla Difesa, dalla grave anomalia di alcuni suoi comportamenti; la stessa CT della Difesa non ha evidenziato indicatori di patologia mentale potenzialmente incidente sull'imputabilità, nè rilevante risulta il riferimento alla problematicità del suo vissuto e alla tragicità delle sue vicende familiari che possono aver determinato il diagnosticato disturbo di personalità complesso, perché privo delle connotazioni di gravità e di idoneità

causale, richieste dalla giurisprudenza della Cassazione per far rientrare un tale disturbo nel concetto di malattia mentale.

Analoghe considerazioni vanno fatte per la richiesta di riconoscimento della parziale infermità mentale di MONTEROSSO, rinviandosi all'ampia motivazione della sentenza di primo grado sul punto, che non è stata oggetto di specifici argomenti di censura da parte della Difesa appellante.

Pertanto, ritenuta la responsabilità di LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO anche per i reati sub M-N, ritenuta la continuazione con i reati sub I-L, determinato l'aumento a tale titolo da effettuarsi sulla pena per il reato più grave in misura di anni 1 di reclusione per ciascuno di essi con l'aumento di mesi 3 per la continuazione interna contestata sub N per la detenzione di eroina, escluse le attenuanti generiche già concesse al LEONI e confermato il criterio di equivalenza per gli altri due imputati, la pena per i suddetti va rideterminata come di seguito indicato:

per LEONI ergastolo con isolamento diurno per mesi 9, secondo questo calcolo: p.b. dell'ergastolo per l'omicidio più grave+anni 2 per il concorso formale con l'altro omicidio(capo I)+anni 2 mesi 3 (capi M-N)+ anni1 (capo L), unificati in continuazione; per ZAMPOLLO anni 29 mesi 3 di reclusione: pb.comprendiva del concorso formale anni 26 (capo I: 24+2)+anni 1 per il capo L+anni 1 per capo M+anni 1 mesi 3 per il capo N (anni 1+ mesi 3 per la continuazione interna contestata relativamente alla detenzione di eroina); per MONTEROSSO anni 27 mesi 3 di reclusione, partendo da una pena base per l'omicidio più grave sub I di anni 22 e con gli stessi aumenti indicati per ZAMPOLLO.

Per SAPONE, tutt'altro che immotivato, come sostiene la Difesa senza peraltro addurre alcun elemento di valutazione positiva, il diniego delle attenuanti generiche, che qui si conferma soprattutto tenendo conto del relevantissimo spessore criminale dello stesso per lo sconcertante grado di perversione, ferocia, sadismo, indifferenza ed anzi compiacimento per le sofferenze altrui, manifestato nei delitti di cui è sempre stato protagonista, quale mandante ed esecutore nel suo ruolo di braccio violento della setta, con funzioni di arruolatore di nuovi adepti e di "tecnico" nel valutare l'idoneità e il grado di aberrazione dei comportamenti degli adepti; ma anche tenendo conto del mistificatorio e sprezzante comportamento processuale costantemente da lui tenuto, fornendo spiegazioni assurde in ordine ai fatti materiali che non poteva negare, nel ribadire che lui non ha mai saputo, visto o sentito nulla delle sciagurate vicende che lo hanno visto protagonista, e cercando di inquinare costantemente la verità processuale.

Va disattesa la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i due episodi omicidiari e reati connessi, richiesta invece accoglibile con riferimento ai due tentativi ed al duplice omicidio sub M-N e I-L, stante la contiguità temporale, l'identità del movente e delle vittime; quanto ai due episodi omicidiari non è sufficiente il dato della riconducibilità degli stessi ad un movente di gruppo riconducibile alla setta delle "bestie di Satana", in difetto del requisito dell'unicità del disegno criminoso, alla cui configurabilità sono ostativi sia il divario temporale, sia le modalità esecutive, sia le finalità perseguite nelle relative circostanze: fra i due omicidi intercorrono più di sei anni, il primo duplice omicidio avvenuto di notte, in un bosco, con la luna piena, con armi bianche, con lo sgozzamento finale delle vittime e con l'occultamento di ogni traccia dei loro corpi secondo le modalità di un aberrante rito sacrificale, è stato accuratamente pianificato per realizzare un delitto perfetto; mentre il secondo è stato approssimativo ed improvvisato nella sua esecuzione, verificatasi all'interno dell'abitazione occupata dal VOLPE e dalla BALLARIN, che vengono subito arrestati;

è stato imposto al VOLPE in quanto responsabile del rischio al quale egli aveva esposto l'integrità della setta rivelando alla PEZZOTTA alcuni dei misfatti maturati all'interno della stessa, con la conseguente possibilità di iniziative delatrici da parte di quest'ultima connessa al suo definitivo distacco dal VOLPE; l'azione inizia con un maldestro colpo non mortale da arma da fuoco, seguito da colpi di badile inferti dal SAPONE – intervenuto da "tecnico" a controllare la corretta esecuzione dell'ordine della setta - ad un corpo ancora vivo, semisepolto nella serra adiacente l'abitazione, in una tragica sequenza da film dell'orrore.

Pertanto, ritenuta la responsabilità anche per i reati di cui ai capi M ed N, ritenuta la continuazione di questi con i reati di cui ai capi I-L, quantificato l'aumento a tale titolo in misura corrispondente a quello determinato per i concorrenti, va confermata per SAPONE la condanna all'ergastolo, aggravato dall'isolamento diurno per mesi 18.

La sentenza va riformata nei confronti della BALLARIN in accoglimento delle richieste del PG di udienza con il riconoscimento del vincolo della continuazione, tra tutti i reati alla stessa addebitati, potendosi ritenere la rapina funzionale all'omicidio consumato la sera successiva, mentre va respinta la richiesta della Difesa di riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, della parziale incapacità di intendere e di volere, di rideterminazione della pena, per le ragioni indicate nella sentenza impugnata con motivazione da ritenersi integralmente richiamata ed oggetto di censura da parte della Difesa solo con riferimento alla disattesa ricostruzione della vicenda prospettata negli atti di appello.

Anche in questa sede dalla BALLARIN non è venuto un segno di ripensamento critico delle vicende oggetto di questo giudizio, come ricostruite nella sentenza impugnata; a fronte dell'ampia motivazione, con la quale si è dato conto del contributo attivo e consapevole addebitatole nella predisposizione dell'agguato alla PEZZOTTA, nel procurare la carriola per il trasporto, nell'interramento del corpo della stessa, ancora viva, della quale lei stessa segnalava i movimenti agonici; della sua indifferenza, nell'omettere qualunque gesto di pietà o tentativo di interrompere l'iter criminoso con la prestazione o una ricerca di aiuto, assistendo inerte ai brutali fendenti inferti al viso della vittima, manifestando la sola preoccupazione di ripulire la scena del crimine e farne sparire ogni traccia, la BALLARIN non si è mai discostata dalla insostenibile versione di copertura delle responsabilità del SAPONE, dimostrando di aver preso solo in parte le distanze dal proprio vissuto.

Quanto all'attenuante ex art.114 cp, chiesta per il concorso nella rapina sub G, per escluderla è sufficiente rilevare che si è trattato di azione concordata anche dalla BALLARIN, la quale ha anche ammesso che l'iniziativa di prendere la pistola a casa del padre proprio per fare la rapina era stata sua.

Il diagnosticato disturbo dipendente di personalità, concomitante con un disturbo borderline, risulta dalla stessa CT di parte aver solo agevolato la partecipazione ai comportamenti criminosi del VOLPE, avendo la BALLARIN costantemente conservato un'autonoma capacità decisionale – come già detto, si attribuisce l'iniziativa di sottrarre la pistola a casa del padre e di trovare il sistema per trasportare il cadavere di Mariangela in serra per la sepoltura - le sue facoltà cognitive, intellettive e volitive sono sempre rimaste integre, come risulta dal fatto che la BALLARIN non ha mai dato segni di alterazione della struttura del pensiero o manifestato condotte indicative di disturbo psicotico.

La pena alla stessa inflitta va pertanto rideterminata in anni 23 di reclusione, così calcolata: pb anni 21, ai quali va aggiunto l'aumento già stabilito per i reati sub B-C-D di anni 1 e l'aumento, anch'esso di anni 1 tenuto conto della continuazione interna, per la rapina sub G.

Va infine dato atto della revoca nei confronti della stessa della costituzione di Parte civile dei familiari di Mariangela PEZZOTTA, a favore dei quali va disposto il dissequestro e la restituzione degli oggetti di pertinenza della vittima.

La sentenza va confermata in ogni altra parte, in particolare per quanto riguarda le statuizioni civili, con conseguente condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio dalle costituite Parti civili, nei termini precisati in dispositivo.

Tutti gli imputati, ad eccezione della BALLARIN, vanno condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio

Ricorrono i presupposti per la fissazione del termine di gg.90 per il deposito della motivazione.

#### P.Q.M

letti gli artt.592-605 cpp,  
in parziale riforma della sentenza della CORTE d'ASSISE di BUSTO ARSIZIO in data 31/1/2006, in parziale accoglimento degli appelli del PM e di BALLARIN Elisabetta, così provvede:

- 1) riconosciuta la continuazione fra tutti i reati contestati a BALLARIN Elisabetta, ridetermina la pena inflitta nei suoi confronti in quella di anni 23 di reclusione;
- 2) dichiara Nicola SAPONE, Paolo LEONI, Marco ZAMPOLLO, Eros MONTEROSSO, colpevoli dei reati di cui ai capi M ed N, ed escluse le attenuanti generiche concesse a LEONI, ritenuta la continuazione con i capi I ed L, nonché per SAPONE anche con il capo P,


#### RIDETERMINA

- la pena inflitta al LEONI in quella dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 9;  
la pena inflitta a ZAMPOLLO in quella di anni 29, mesi 3 di reclusione;  
la pena inflitta a MONTEROSSO in quella di anni 27, mesi 3 di reclusione;
- 3) dichiara LEONI in stato di interdizione legale;
  - 4) dispone la pubblicazione della sentenza di condanna a carico di Paolo LEONI mediante affissione nei Comuni di Busto Arsizio, Somma Lombardo e Corsico, nonché la pubblicazione, una sola volta e per estratto, sui quotidiani La Prealpina, La Repubblica, Il Corriere della Sera;
  - 5) condanna gli imputati SAPONE, LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali del grado;
  - 6) revoca la condanna di BALLARIN per quanto riguarda le statuizioni civili;
  - 7) condanna SAPONE al pagamento delle spese processuali sostenute dalle Parti civili PEZZOTTA Silvio e PE Annamaria, di quelle sostenute dalle Parti civili BONTADE Giuseppe e BASSETTI Annamaria, difese dall'avv. COSCO, liquidate in complessivi euro 1.500,00 più IVA e CPA; nonché al pagamento delle spese sostenute dalla Parte civile BONTADE Gianluca e PEZZOTTA


- Marina, difese dall'avv. ARRIGONI, liquidate in complessivi euro 1.000,00 più IVA e CPA;
- 8) condanna SAPONE, LEONI, ZAMPOLLO, MONTEROSSO, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dalle Parti civili MARINO Savino e ANTONINI Pasqualina, difese dall'avv. GALLO, liquidate in euro 1.000,00 più IVA e CPA, nonché di quelle sostenute dalle Parti civili TOLLIS Michele, Giuseppe, Annamaria e NUZZO Elena, difese dall'avv. BERETTA, liquidate in euro 2.000,00 più IVA e CPA;
  - 9) dispone il dissequestro delle cose di pertinenza di Mariangela PEZZOTTA e la restituzione alle Parti civili PEZZOTTA e PE;
  - 10) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
  - 11) Assegna il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Deciso in Milano il 15/5/2007

IL CONSIGLIERE rel.  
(dr. Marta MALACARNE)



PRESIDENTE  
(dr. Sergio VAGLIO)



Depositata nella Cancelleria della  
CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO oggi

Milano, 25 LUG. 2007

